

Codice A1816B

D.D. 15 gennaio 2024, n. 66

R.D. 523/1904: P.I. 7385 - Demanio idrico fluviale: CNPO967 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza della s.c. Mosca, la ricostruzione del ponte e l'adeguamento del tratto della strada comunale di accesso all'omonima località " nel Comune di Prunetto (CN). Richiedente: Comune di Prunetto.



ATTO DD 66/A1816B/2024

DEL 15/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7385 - Demanio idrico fluviale: CNPO967 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza della s.c. Mosca, la ricostruzione del ponte e l’adeguamento del tratto della strada comunale di accesso all’omonima località ” nel Comune di Prunetto (CN).

Richiedente: Comune di Prunetto

Premesso che:

- con note assunte ai prott. n. 43599/A1816B, 43613/A1816B, 43618/A1816B e 43621/A1816B del 13/10/2023, il Comune di Prunetto, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza della s.c. Mosca, mediante la ricostruzione del ponte (in prossimità dei lotti censiti al C.T. F° 8 n. 20 in sponda sx e F°7 nn. 446 e 183 in sponda dx - superficie demaniale occupata 360 mq) e l’adeguamento del tratto della strada comunale di accesso all’omonima località sul fiume Bormida nel Comune di Prunetto (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- con note assunte ai prott. n. 52537/A1816B e 52538/A1816B del 06/12/2023 l’amministrazione Comunale di Prunetto, in seguito ad alcune precisazioni ed integrazioni predisposte dal Progettista nel corso dell’istruttoria, ha provveduto a trasmettere il progetto aggiornato;

- all’istanza e successiva integrazione sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dall’ Ing. Franco Denaro (IG Ingegneria Geotecnica srl) costituiti, per la parte di competenza, da:

- *PFTE_R1_1_Rel_tecnica_illustr*;
- *PFTE_R5_1_Rel idraulica+Allegati*,

- *PFTE_T1_1_Inquadramento_Territoriale,*
- *PFTE_T2_1_Rilievo_Planimetria_su_ortofoto,*
- *PFTE_T3.1_1_Rilievo_Profilo_e_Sezioni_tav_1di4,*
- *PFTE_T3.2_1_Rilievo_Profilo_e_Sezioni_tav_2di4,*
- *PFTE_T3.3_1_Rilievo_Profilo_e_Sezioni_tav_3di4,*
- *PFTE_T3.4_1_Rilievo_Profilo_e_Sezioni_tav_4di4,*
- *PFTE_T4_0_Rilievo_Planimetria_su_catastale,*
- *PFTE_T5_1_Rilievo_Planimetria_documentazione_fotografica,*
- *PFTE_T6_1_Progetto_Tavola_di_insieme,*
- *PFTE_T8_0_Progetto_Planimetria_su_catastale,*

in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 che prevedono in sintesi:

- la realizzazione di un nuovo ponte a campata unica di luce complessiva pari a 55,0 m, posto immediatamente a monte del ponte esistente, con impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo della larghezza circa 6,5 m, una struttura portante in acciaio e spalle (fondate su micropali) ed opere accessorie in calcestruzzo armato;
- la realizzazione di opere di difese spondale a protezione di entrambe le spalle del ponte, realizzate con scogliere in massi intasati in cls di lunghezza, altezza e larghezza variabile;
- la demolizione del ponte esistente.

Dato atto che:

- per gli interventi in oggetto è stata espletata la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA conclusasi con la D.D. n. 1906/A1816B del 12/07/2023 di esclusione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006;

- per il ponte esistente oggetto di demolizione è stata rilasciata dal Settore scrivente con D.D. n. 152 del 22/01/2021 la Concessione Demaniale Rep. n. 3427 del 28/01/2021 in scadenza al 31/12/2039 (rif. cod CNPO859);

- il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere è stato approvato dal Comune di Prunetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 05/12/2023, trasmessa con nota prot. n. 55701/A1816B e del 27/12/2023;

- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 46193/A1816B del 27/10/2023;

Considerato che:

- a seguito del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica da parte dei funzionari del Settore Tecnico regionale - Cuneo, la realizzazione delle opere in argomento ed in particolare la costruzione del nuovo ponte a campata unica, che risulta idraulicamente verificato anche per eventi di piena con TR 200 anni, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida;

- a seguito dell'istruttoria tecnica favorevole è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022;

- che trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;

DETERMINA

1 - di concedere al Comune di Prunetto l'occupazione di area demaniale per interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza della s.c. Mosca con la ricostruzione del ponte e l'adeguamento del tratto della strada comunale di accesso all'omonima località sul Fiume Bormida nel Comune di Prunetto (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni sottoriportate:

- a. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. gli interventi restano subordinati alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le scogliere a protezione delle nuove spalle, previste a monte ed a valle delle medesime, dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda e perfettamente allineate e raccordate con il paramento esterno in c.a delle spalle del ponte;

- in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle scogliere dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo e la quota sommitale delle medesime non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insisteranno;
 - le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
 - tenuto conto che per eventi di piena straordinari, come evidenziato in relazione idraulica, la concomitanza del nuovo ponte con quello esistente può costituire una criticità per il deflusso della piena del corso d'acqua e per il nuovo manufatto, al fine di assicurare la sicurezza idraulica della nuova infrastruttura e la salvaguardia della pubblica incolumità, prima del varo del nuovo ponte in acciaio si dovrà procedere con la demolizione delle strutture di impalcato del ponte esistente.
 - eventuali opere provvisorie non previste nel progetto in esame, quali guadi o piste provvisorie di cantiere, necessarie anche per assicurare la continuità dei collegamenti stradali quando sarà demolito il ponte esistente come stabilito nel punto precedente, potranno essere realizzate solamente previa autorizzazione-concessione del Settore scrivente. Le stesse dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale da poter essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque. Nell'ipotesi di realizzazione di un guado provvisorio per assicurare la continuità della circolazione, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per il suo utilizzo, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure da adottare per evitare l'accesso e l'utilizzo degli stessi da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché delle necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi e/o in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle spalle del ponte e delle opere di difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Twcnco regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere eventualmente realizzate previa autorizzazione (guado, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- p. il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Luca Menardi
Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori